



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

58 del 29/12/2025

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICHE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16:00 in Santa Maria a Monte, nella sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e di prima dietro invito del Sindaco in data prot. 23123 del 23/12/2023 e prot. 23341 del 23/12/2023.

Presiede alla seduta il Sindaco Manuela Del Grande

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

N.	NOMINATIVO		N.	NOMINATIVO	
1	DEL GRANDE MANUELA	Presente	10	VANNI LUCA	Assente
2	LUCCHESI MAURIZIO	Presente	11	BOSCHI DANIELA	Presente
3	TROVATELLI ELENA	Presente	12	ARRIA ORAZIO	Presente
4	MICHI ROBERTO	Presente	13	FARAONI PATRIZIA	Presente
5	FALORNI LAURA	Presente	14	PETRI FRANCESCO	Assente
6	NIERI ROMANO	Presente	15	EUGENI ELISA	Presente
7	BONTA' JOHANN	Presente	16	MACCANTI ELISABETTA	Presente
8	NOVI VALENTINA	Presente	17	PARRELLA ILARIA	Presente
9	PANDOLFI BENEDETTA	Assente			

Assiste il dott.ssa Roberta Gigoni nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Novi, Arria, Maccanti .

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

-ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

-ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.* Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale", in luogo dei prelievi che sono stati abrogati dalla medesima Legge n. 160/2019 (COSAP, ICP e DPA);

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12/03/2024 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale - Modifiche",

Visto l'art. 9, lettera h, del vigente Regolamento per l'applicazione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale che recita:

"Articolo 9 – Graduazione del Canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari" VERSIONE VIGENTE:

[...]

L) Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate dalle attività commerciali nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Ritenuto opportuno approvare la modifica della lettera L, dell'articolo 9 " Graduatoria del Canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari" come segue:

"Articolo 9 – Graduatoria del Canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari" VERSIONE MODIFICATA

[...]

L) A decorrere dall'annualità 2026, al fine di incentivare la permanenza e la valorizzazione delle attività economiche all'interno dei centri storici del Comune di Santa Maria a Monte e della frazione di Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 3 novembre 2006, è riconosciuta una riduzione per le occupazione temporanee del suolo pubblico alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Le riduzioni del suolo pubblico temporaneo sono determinate in relazione all'anzianità di insediamento dell'attività nel centro storico come segue:

- a) Riduzione del 70 per cento del canone , per le attività insediate fino a 5 anni;
- b) Riduzione dell' 80 per cento del canone, per le attività insediate da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- c) Riduzione del 90 per cento del canone, per le attività insediate da oltre 10 anni.

Per poter usufruire della riduzione l'attività economica deve:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- risultare in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali;
- non aver subito provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività per violazioni amministrative o tributarie negli ultimi tre anni;
- essere in regola con la concessione del suolo pubblico;
- rispettare gli ordinari orari di apertura al pubblico, salvo comprovate cause di forza maggiore.

In caso di perdita degli stessi, il contribuente decade dal beneficio.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/06, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

Vista la Parte Seconda del Testo Unico degli Enti Locali recante "Ordinamento finanziario e contabile";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto i seguenti pareri allegati all'originale:

- l'allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, che così esprime "Parere Favorevole";
- l'allegato parere di regolarità tecnico reso dal Responsabile del Settore Tributi, Economato, Ciclo dei Rifiuti e Notifiche , che così esprime "Parere Favorevole".

Interviene l'Assessore Falorni;

Interviene il Consigliere Parella ed effettua dichiarazione di voto;

Interviene il Consigliere Faraoni;

Interviene il Consigliere Bontà;

Interviene il Consigliere Arria;

Interviene il Sindaco;

Esce l'Assessore Trovatelli;

Tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni agli atti della Segreteria Generale;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 13: Del Grande, Lucchesi, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Boschi, Novi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

Consiglieri favorevoli n.11: Del Grande, Lucchesi, Michi, Falorni, Nieri, Boschi, Bontà, Novi, Arria, Maccanti, Parrella;

Consiglieri astenuti n.2: Faraoni, Eugeni;

Entra l'Assessore Trovatelli;

DELIBERA

1) Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di Approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche della lettera L, dell'articolo 9 del vigente "Regolamento per l'applicazione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale" come indicate di seguito:

● "Articolo 9 – Graduatoria del Canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari" VERSIONE VIGENTE:

[...]

L) Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate dalle attività commerciali nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

● "Articolo 9 – Graduatoria del Canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari" VERSIONE MODIFICATA

[...]

L) A decorrere dall'annualità 2026, al fine di incentivare la permanenza e la valorizzazione delle attività economiche all'interno dei centri storici del Comune di Santa Maria a Monte e della frazione di Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 3 novembre 2006, è riconosciuta una riduzione per le occupazioni temporanee del suolo pubblico alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Le riduzioni del suolo pubblico temporaneo sono determinate in relazione all'anzianità di insediamento dell'attività nel centro storico come segue:

- a) Riduzione del 70 per cento del canone, per le attività insediate fino a 5 anni;
- b) Riduzione dell'80 per cento del canone, per le attività insediate da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- c) Riduzione del 90 per cento del canone, per le attività insediate da oltre 10 anni.

Per poter usufruire della riduzione l'attività economica deve:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- risultare in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali;
- non aver subito provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività per violazioni amministrative o tributarie negli ultimi tre anni;
- essere in regola con la concessione del suolo pubblico;

- rispettare gli ordinari orari di apertura al pubblico, salvo comprovate cause di forza maggiore.

In caso di perdita degli stessi, il contribuente decade dal beneficio.

- 3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Santa Maria a Monte.

Con successiva votazione avente il seguente esito:

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Boschi, Novi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

Consiglieri favorevoli n.12: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Boschi, Bontà, Novi, Arria, Maccanti, Parrella;

Consiglieri astenuti n.2: Faraoni, Eugeni;

DELIBERA

- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Manuela Del Grande

Il Segretario Comunale
dott.ssa Roberta Gigoni